

13.

# VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA

DI CIPRO E DI GERUSALEMME

ec. ec. ec.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Nostri Ministri,  
Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri abbiamo ordinato  
ed ordiniamo che il presente progetto di Legge sia presentato al Parlamento  
Nazionale.

## Articolo Unico

Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione  
al Trattato di Commercio e di Navigazione concluso in Torino li 14  
Febbrajo 1852 col Principe Presidente della Repubblica Francese

Dat Torino li 4 Marzo 1852

*[Signature]*

Registato - Data 12. Mag. 1852  
Act. Pub. del Ministro / C. C. C.  
G. Rossi

11  
*[Signature]*

1  
Relazione

sul

Trattato di Commercio e di navigazione

tra

la Sardegna e la Francia

sottoscritto in Torino li 14. febbrajo

1852.

S

Il Ministro ha l'onore di presentare al Vostro  
Esame un nuovo Trattato di Commercio e di Naviga-  
zione concluso il 14 febbraio colla Repubblica France-  
se.

Le principali sue basi sono le seguenti:

Abolizione per parte nostra di dritti sulla espor-  
tazione ed importazione delle sete e delle piccole pelli.

Abolizione per parte della Francia dei dritti di  
esportazione e d'importazione su alcuni generi di seta  
e dei dritti d'importazione sulle piccole pelli.

Diminuzione per parte nostra del dazio sui vini  
ed aquavite francesi.

Diminuzione per parte della Francia sui nostri  
vini, sul foraggio di pasta molle, sul bestiame e sui  
lana di Svezia.

Norme e garanzie per rendere efficace il trattato  
ed impedire che i prodotti similari stranieri giungano  
sul mercato francese sotto l'aspetto di prodotti Sardi.

La Francia occupa il primo rango nella scala  
del nostro Commercio coll'Estero.

La media del decennio dal 1824 al 1836 del Com-

11 }  
12 }

mercio generale fra quello Stato ed il nostro è rap-  
presentata da un valore di Ln: 109, 546, 157. delle  
quali spettano alla nostra esportazione Ln 67, 152, 450  
ed alla importazione Ln 44, 393, 904.

Dal 1837 al 1846 cioè nel decennio posteriore  
la media del Commercio Generale fra i due paesi  
fu di Ln 171, 611, 129, alle quali la nostra esportazio-  
ne partecipa per Ln 101, 193, 366. e l'importazione  
per Ln 70, 417, 767.

Da questi dati possiamo dedurre tre conseguenze.

1° Che la media generale degli scambi fra la  
Sardegna e la Francia ha aumentato nel secondo  
decennio del 63, 34 per cento.

2° Che nel decennio dal 1827 al 1836 le nostre  
esportazioni verso la Francia stavano alle importa-  
zioni della Francia verso noi come 100 a 68.

3° Che nel decennio dal 1837 al 1846 continui-  
mo a poco la stessa proporzione fra l'esportazione  
e l'importazione cioè quella di 100 a 69, 2.

Le quattro annate successive alla loro comin-  
ciamento di quattro anni successivi cominciarono a pre-  
sentare risultati diversi. La media degli scambi  
generale fra i Due Stati dal 1847 al 1850 inclusivo  
fu di Ln 104, 070, 781. di cui come segue: Per la  
nostra esportazione verso la Francia Ln 87, 471, 743;

per l'importazione dalla Francia nei R. Stati Lu-  
16, 579, 038.

Da queste ultime cifre risulta:

1° Che invece d'essere stato aumento nella massa  
generale degli scambi, vi fu una diminuzione di Lu:  
4, 560, 382.

2° Che la media delle nostre esportazioni verso Fran-  
cia sta alla media delle importazioni di Francia presso  
noi, come 100 a 87½, il che stabilisce in favore del  
Commercio Francese una progressione crescente nella bi-  
lancia dei reciproci scambi.

Il Governo di S. M. non poteva essere indifferen-  
te a questi risultati e dover indagarne le cause, ma  
le oscillazioni del Commercio, i progressi dell'industria  
i cambiamenti delle economiche legislazioni estere  
sconcertano talvolta i calcoli i più accurati e sfidano  
spesso le teorie della scienza.

Da primo aspetto la coincidenza del trattato  
del 28 Agosto 1843 entrato in vigore soltanto verso  
la metà del 1846 ci portò a credere che a quell'ac-  
cordo dovesse ascrivere in parte questa per noi sfavore-  
vole progressione, ma esaminata la bilancia degli  
articoli contemplati in quel trattato cioè il Prosciutto  
il Orzo, la Bionacca, le Frutta fresche sui quali noi avevamo

ostacolo dei favori e le licenze, gli oggetti di  
modo, i vini e le porcellane sui quali noi avevamo  
accordato facilità daziaria alla Francia trovammo  
non aver essi offerto divario di grande utilità fra i  
tre anni che precedettero ed i tre che seguirono il detto  
trattato, talmente è vero che le riduzioni di dazio  
operate su d'una scala ristretta non hanno alcuna  
influenza sui grandi movimenti Commerciali.

Egli è vero che malgrado questa progressione in  
senso inverso la cifra delle nostre esportazioni per  
Francia supera sempre quella delle importazioni  
della Francia per gli Stati Sardi, ma il Governo  
non si è illuso su quest'apparente superiorità  
perché chi ha costituito si è in gran parte il  
valore delle sete lombarde introdotte in Francia a  
traverso dei Pi Stati che ha Francia. La figurare  
nei suoi quadri annuali sul conto della Sardegna.

Nel considerare i poco favorevoli risultati del  
Commercio Generale di questo ultimi anni fra il nostro  
Stato e la Francia, il Ministero non era già preoccupato  
dell'aumento della importazioni Francesi presso  
di noi, cui anzi vorremmo veder prendere maggiore  
sviluppo, ma bensì del decremento delle nostre espor-  
tazioni verso la Francia, e doveva quindi portare

2  
7

tutta la sua attenzione su qualche genere di primario di  
importanza pel nostro suolo, studiare le cause del  
suo ristagno e le proporzioni su cui conveniva favorirlo.  
Voi comprendete tosto, o Signori, come la nostra prima  
attenzione si sia concentrata sugli oli.

Chi ha fatto agli oli della Liguria una letale  
concorrenza se non la massa della grande oleaginosa,  
che per lunghi anni s'introdussero in Francia, ove  
erano l'oggetto d'una parzialità inspiegabile ai nostri  
occhi.

Seguivano altrettanto i cambiamenti fatti  
dalla Legislazione Doganale francese sulle grandi  
oleaginose.

La tariffa del 2. Luglio 1836 stabilisce i se-  
guenti dritti:

Grande oleaginosa di linea.

con bandiera francese L. 1.00 il quint. metr.

con bandiera estera " 1.50 " "

Grande oleaginosa di altra qualità:

con bandiera francese L. 2.50 il quint. metr.

con bandiera estera " 3. " "

Questo regime durò per un biennio cioè fino  
alla metà del 1845 nel quale periodo l'importazione  
delle grandi oleaginose in Francia aumentò in propor-

zione veramente prodigiosa. Così mentre nel 1835  
era stata di 10 milioni di Chilogrammi, essa era  
già di 29 milioni nel 1840 e di 77 milioni nel  
1842. - Quest' aumento derivò in parte dall'im-  
provisa apparizione del Sesamo (*digitalis orientalis*,  
sui mercati Europei. L'impulso dato all'agricol-  
tura in Turchia ed in Egitto avevano determinato in  
questi due paesi, ma specialmente nel secondo, una  
fortissima produzione di questa grana il cui olio in  
colore e in odore può surrogare per molti usi l'olio  
d'oliva. Per farsi un'idea del progresso della pro-  
duzione del Sesamo basti il notare che, mentre nel  
1840 la Francia non ne aveva importato che per  
Chilogrammi 1,000,000 ne riceveva nell'anno seguente  
per 12 milioni e nel 1843 per 18 milioni di  
Chilogrammi.

Questa rapida invasione delle grane oleaginose  
sul mercato francese mise in commozione una folla  
d'interessi e sconcertò i calcoli dell'Amministrazione  
francese che era stata presa per così dire allo sprovvisto.  
Intanto l'olio d'oliva era sempre tassato a L. 30  
al quintale metrico se portato con bandiera estera,  
a L. 28 se portato con bandiera francese fuori dai  
luoghi d'origine, ed a L. 25 se portato con bandiera



francesi dai luoghi di produzione: — I Pacifici Col-  
tivatori degli oliveti delle nostre riviere si chiede-  
vano intanto per quale fatalità l'olio d'oliva doveva  
esser condannato a cedere l'autivo suo diritto di pri-  
mogestura agli oli delle grane, consegnati i zuccheri  
re delle Colonie ancora dovuto ceduto agli zuccheri  
artificiali.

Il Governo francese dopo un esperimento di qualche  
anno si applicava a concertare un nuovo sistema spaziar-  
le di tariffe e promulgava come risultato dei suoi studj  
le leggi del 9 ed 11 Luglio 1845. Non è qui nostro  
espunto lo esaminare ad una ad una tutte le disposi-  
zioni di quelle leggi, ci limiteremo ai soli punti  
che si riferiscono alle materie olifere.

La tariffa pubblicata coll'ordinanza del 9  
Giugno 1845 stabiliva i seguenti diritti sulle grane  
oleaginosi, gli stapi, e oliami, che sono ancora in  
vigore oggigiorno.

Provenienza.	Grane oleaginose.	Bandiera francesa.	Bandiera estera.
Dall'India francese.	Sesamo - - - fr.	4	fr. "
	Pillette e Colza.	2	" "
	Sivo ed altre.	1	" "

3

Provenienza.	Grani oleaginose.	Bandiera francese.	Bandiera estera.
Dalle altre parti dell'India	Sesamo	4 50	14 "
	Pillette e Coltra.	2 50	9 "
	Lino ed altre.	1 50	8 "
Dalle Colonie Francesi di America e dalla Costa occidentale d'Africa.	Sesamo	7 "	" "
	Pillette e Coltra.	3 50	" "
	Lino ed altre.	3 "	" "
Dal Mar Rosso, Bal- tico, Caspico, e Mediter- raneo al di là dei Capri Horn e Notapan.	Sesamo	10 "	14 "
	Pillette e Coltra	5 "	9 "
	Lino ed altre.	4 "	8 "
D'altrove.	Sesamo	12 50	14 "
	Pillette e Coltra.	7 50.	9 "
	Lino ed altre.	6 50.	8 "
Per terra dai paesi limitrofi con garanzia d'origine.	Sesamo	" "	12 50
	Pillette e Coltra.	" "	7 50
	Lino ed altre.	" "	6 50.
D'altrove.	Sesamo	" "	14 "
	Pillette e Coltra.	" "	9 "
	Lino ed altre.	" "	8 "

Dal confronto di questa nuova tariffa con quella del

3

Il Luglio 1836 si rileva che mentre la granaia di lino era primitivamente tassata a Lire 1 per quintale metrico, sotto bandiera francese e a Lire 1,50 sotto bandiera estera senza distinzione di provenienza la tariffa del Giugno 1845 stabiliva una tassa graduata fino a Lire 8 e mentre la granaia di sesame pagava in addietro Lire 2,50 sotto bandiera francese e Lire 3 sotto bandiera estera, era tassata nella nuova tariffa fino a Lire 14.

Queste modificazioni ebbero naturalmente per effetto immediato di diminuire l'importazione in Francia delle Granaie oleaginose. ~~Per meglio dimostrarci, si presentiamo il qui annesso quadro lettera A con i prodotti sulle cifre ufficiali degli Stati europei francesi.~~

Ma da questo repentino ristagno nel Commercio delle granaie oleaginose naque' forse qualche aumento in quelle dell'olio d'oliva? Ognuno lo avrebbe creduto. Lo cifre provarono il contrario. ~~Il quadro che si presentiamo qui unito lettera B, estratto pure dai documenti ufficiali delle Dogane francesi, ne lo dimostra chiaramente.~~ - Che ciò sia attribuibile all'aumento della coltivazione delle granaie oleaginose in Francia, o come pretendono taluni, dallo sviluppo dell'industria del Gas, sostituito vantaggiosamente

giocamente all'olio nelle illuminazioni, non potremmo  
ora deciderlo in modo positivo; fatto sta che se nell'anno  
stesso dell'applicazione della nuova tariffa (1846) il  
Commercio speciale ossia di consumo dei nostri oli in  
Francia presenta qualche aumento a fronte dei due anni  
precedenti, questo stesso commercio, negli anni successivi  
fino a tutto il 1850, andò più o meno diminuendo di modo  
che la media del quadriennio 1847 a 1850 ci offre una  
diminuzione sensibile su quella del biennio dal 1837 al  
1846, tuttoché l'aumento di dazio sulle gravi oleag.  
nose rendesse nel detto quadriennio la loro concorrenza  
meno dannosa.

Ci siamo allora applicati a studiare sotto questo  
rapporto il Commercio delle due Sicilie colla Francia,  
ed ecco cosa ci è risultato.

La media delle importazioni per il Commercio spe-  
ciale o di consumo calcolata con valori ufficiali, degli  
oli napoletani in Francia è la seguente:

Biennio dal 1827 al 1836 Lire 1,483,379.

idem dal 1837 al 1846 " 4,077,511.

Quadriennio dal 1847 al 1850 " 2,101,348.

Raffrontando queste fasi troviamo che, all'op-  
posto di ciò che accade per noi, il Commercio delle  
due Sicilie fu più prospero nel secondo che nel primo

7  
decennio, non che nell'ultimo quadriennio subì una  
diminuzione relativa più sensibile che il nostro. Così  
pure esaminammo isolatamente il 1846 e trovammo  
che anche per Napoli avea presentato un'operosità stra-  
ordinaria con una cifra di Lu. 4,308,522.

Su tale stato di cose sovra perdersi in altre  
investigazioni il R. Governo doveva, come condizione  
di vita per le nostre riviere chiedere una forte ridazio-  
ne sul dazio d'importazione in Francia dei nostri  
oli.

La ~~notte~~ Commissione che si occupò nell'esame  
della Commissione del 20 Maggio 1851 surtette il  
voto seguente:

« Un traité de Commerce supplémentaire devra  
« être en tard être conclu et dans celui-ci, il faut  
« l'espérer, nos huiles, nos forêts et le grain  
« bétail seront les articles sur lesquels toute la  
« sollicitude de notre Gouvernement devra s'ar-  
« rêter. »

Quando da tutti i lati di questa Camera si  
rimproverava al Ministero nello scorso anno, di  
aver a due differenti riprese negletto questo interesse  
della patria agricoltura, non eravamo certo in  
differenti, o Signori, al disappunto che ne provavamo

3

alcune provincie dello Stato, quelle in ispecial modo che  
possedendo terreni meno fertili sono obbligate a vivere  
quasi su d'un solo prodotto, quelle che forniscono al  
paese l'umila marinaj e che si distinguono pel  
carattere sobrio ed attivo delle loro popolazioni. -  
Ci si diceva che queste provincie, prive come sono di  
strade che le colleghino all'interio dello stato, non  
hanno altra sorgente di guadagno che il commercio  
marittimo; ci si dipingeva il decadimento progressi-  
vo della riviera di Ponente tanto florida un giorno  
e ci si rimproverava di non aver ottenuto almeno la  
soppressione della sopratassa di bandiera di 5 franchi  
per quintale pel trasporto dei nostri oli in Francia.  
Ma il Governo non poteva in allora che formare dei  
poti per un miglior avvenire e si era limitato ad  
corticare delle trattative per un nuovo accordo.

Ultimamente ancora all'occasione della discussi-  
one del trattato coll' Austria sorsero in questa Cam-  
era, voci di censura contro di noi per non aver <sup>riportato</sup> ~~ottenuto~~  
vantaggi sull'olio.

Giudicate, o Signori, quanto dobbiamo esser lieti  
del risultato delle presenti trattative mercè le quali  
abbiamo ottenuto sugli oli l'applicazione di un dazio  
uniforme di franchi 15 per quintale austriaco invece di

fig. 25 di ~~80~~ che pagavano fino al giorno d'oggi,  
secondo che erano introdotti in Francia sotto bandiera  
francese o sotto bandiera sarda.

Onde meglio spiegarvene l'importanza e farvi  
prevedere l'influenza che questa riduzione può avere  
sull'avvenire del nostro commercio, permetteteci di  
entrare in qualche confronto.

Riesaminando <sup>i quadri ufficiali d'Commercio</sup> il ~~qua stato~~ ~~quadro letter B~~  
sotto il rapporto del Commercio Speciale o di Consumo  
il solo cui sono applicabili le considerazioni daziarie,  
restiamo colpiti dai seguenti risultati:

Medio annuale dell'Introduzione per consumo degli oli d'oliva

dei R. Stati in Francia.

Valori ufficiali.

Decennio dal 1841 al 1850. Lire 19,804,936. -

idem " 1837 " 1846 " 10,701,126. -

Quadriennio 1847 " 1850 " 7,267,770. -

Il confronto dei due estremi di queste cifre cioè  
del 1° decennio e dell'ultimo quadriennio vi dà una  
giusta misura, o Signori, delle perdite dei Liguri e  
della giustizia dei loro reclami. Noi ci lusinghiamo  
che il ribasso operato sul Dazio in Francia sia  
di tale entità da ricondurre il nostro commercio dell'  
olio alla sua primitiva prosperità tantopiù che  
quello stato vicino ha visto aumentare la sua popola-

lezione di quattro o cinque milioni dopo quell'epoca.

Di tutte le concessioni che la Francia poteva fare quest'era certamente la più costosa per lei; Difatti non prendendo a calcolo che i soli quattro anni recenti 1847 a 1850 per i diritti di dogana percepiti in Francia sulle merci importate dagli Stati Sardi troviamo il seguente risultato:

Dritto percepito

1847	L. 3,601,851. dei quali per l'olio	2,429,553	opio il 67%
1848	" 3,321,733	" " 2,513,466	" 75%
1849	" 3,941,446.	" " 2,894,859	" 73%
1850	" 3,750,744.	" " 2,712,040.	" 72%

La Francia ha adunque portato le sue riduzioni su quel genere che più interessava le sue dogane. Egli è vero che essa spera rifarsi sulla quantità maggiore che verrà introdotta, ma noi pure e forse più cordialmente di lei desideriamo ~~possessare~~ che da questo lato le sue speranze non <sup>vedano</sup> ~~cadano~~ <sup>essere</sup> fallite.

L'articolo VI del Trattato contempla nel paragrafo A i formaggi di pasta molle della Savoia sui quali abbiamo ottenuto una riduzione del 50%.

Noi non vogliamo ingrandire il valore di questa concessione per ciò che riguarda l'insieme del trattato,



ma, considerata nella sua applicazione ai distretti  
 di Langiardi limitrofi alla Francia, non manca di avere  
 qualche importanza. Questo ramo d'industria pastor-  
 izia ha fatto dei progressi, ma non ha ancora raggiunto  
 il grado di perfezione cui sono arrivati i formaggi  
 lombardi, gli Svizzeri, i Belgici e quelli della Germania  
 Reana. (1)

Aperto - I formaggi bianchi e di pasta molle pagano al  
 loro ingresso in Francia i diritti seguenti:

Con bandiera francese Lire 6 per 100 Kilog. } Legge 1836.  
 Con bandiera estera e per terra, 6.60 idem }

a Marsiglia; senza diversità di bandiera 6. idem. Legge 1845.

Mediante la riduzione a metà non pagheranno più  
 che L. 3.00 per quintale metrico, e noi speriamo che ciò  
 basterà per dar un impulso a questa produzione che,  
 come dicemmo, comincia a prendere piede in Savoia.

Nel 1849 ne abbiamo introdotto in Francia per  
 Kilogrammi 3860 e nel 1850 per Kilog. 47,957.

Più interessante che la precedente si è a parer  
 nostro la concessione che risulta dal S.B. del detto  
 articolo mediante la quale la Francia ci apre due  
 uffici di dogana sulle frontiere del Dipartimento  
 dell'Alpi per l'introduzione del nostro bestiame al

(1) Questa concessione c'era richiesta dalla Camera di  
 Agricoltura di Chamberi.

beneficio del dazio ridotto.

Prisaliamo all'epoca anteriore al trattato del 1843 ed esaminiamo quale fossero le condizioni cui era soggetta l'importazione del nostro bestiame in Francia.

Tariffa anteriore al detto trattato:

Buoi	per capo	L. 50	Legge 17 Maggio 1826
Sacchi	idem	25	idem.
Coi piccoli e grandi	"	15	id. 27 Luglio 1826
Piccoli buoi	"	15	idem
Piccoli giovenchi	"	12 50.	idem.
Vitelli	"	13.00.	idem.

Questi dazi già per se stessi troppo forti erano tanto più gravosi per noi in quanto che il bestiame dei R. Stati non avendo generalmente la ricca statura del bestiame della Svizzera, della Germania e del Belgio, il sistema di tassazione per capo e non a peso lo aggrava d'un dazio maggiore relativamente al bestiame dei detti paesi.

Questa considerazione suggerì ai negoziatori del trattato del 28 Agosto 1843 l'idea di chiedere la tassazione a peso la quale fu difatti stabilita col § 2° dell'articolo IX di quel patto, con cui si diminuivano ad un tempo del quinto i dazi su tutto il nostro bestiame a

come.

Essi rimarivano quindi fissati come segue:

		Due sacche.	
Bestiame adulto degli Stati Sardi	di 400 thlogr e più	da 40 - L. 20	per capo.
	di 300. idem.	" 35 "	20 idem.
	di 200 idem.	" 25 "	12.50 idem.
	di 150 idem.	" 17.50 "	8.75 idem.
Piccoli Buoi e tori grandi e piccoli	" 11 "	" "	idem.
Piccolo Giovenche	" 9 "	" "	idem.
Fidello da latte	" 2.40 "	" 2.40 "	idem.

Questa concessione doveva misurarsi in ragione non tanto del suo valore reale quanto dell'importanza che si attaccava la Francia. Infatti tanto la riduzione del Quinto, quanto la conversione del Dazio per Capo, in dazio a peso incontrarono una così viva opposizione nel seno della Commissione della Camera francese dei Deputati che si fu soltanto alla maggioranza di cinque voti contro quattro che la Commissione stessa s'indusse a concludere in senso favorevole all'adozione, ed ancora nel motivare questa conclusione aderiva sul bisogno di rifornire di carne i centri popolari del Sud-est della Francia e specialmente di Lione e di Marsiglia, diceva che questi interessi erano affari gravi per permettere un tentativo di esperimento. Malgrado questa conclusione per se stessa favorevole, la Camera elettiva di Francia non volle votare il trattato, ravvisato dalla maggioranza come dannoso agli interessi agricoli del paese, e trascorsero così quasi tre anni prima che le suscettibilità dei

3

protezionisti potessero riconciliarsi colle misure sanzionate da quel convegno. Si fu soltanto con un protocollo sottoscritto il 29 Aprile 1846 che si stabilì che il trattato del 1843 sarebbe messo in esecuzione - il che cominciò il 20 Maggio 1846.

Quale è stato il risultato di questo trattato per ciò che riflette il vostro commercio di bestiame colla Francia?

Eccolo quale risulta dai quadri ufficiali basato sul decennio del 1837 al 1846 e sul quadriennio dal 1847 al 1850.

Media annua dell' Importazione in Francia dagli Stati Uniti del Bestiame o corna.

	Media dal 1837 al 1846	Media dal 1847 al 1850.
Unghe	901.	1659.
Tori	166	47.
Manti o piccoli tori	164	43.
Vacche	74	1406.
Giovenche	23.	31.
Aselli	158	441.

Si scorge da questo quadro che mentre vi fu una qualche diminuzione nell' introduzione in Francia dei tori, dei mantuffetti e delle giovenche si determinò un sensibile aumento in quella del grosso Bestiame e dei Aselli e che quindi, da questo lato, il trattato ve

1843 ci fu piuttosto vantaggioso.

La misura che si sviluppava il commercio del nostro bestiame colla Francia si cominciava a sentire l'insufficienza degli uffici doganali che la Francia aveva stabiliti (dodici in tutto su d'una frontiera molto estesa) in due dei quali non si poterano disimpegnare gli incumbenti della percezione. I nostri produttori erano dunque obbligati a percorrere lunghi tratti di strada, con grave perdita di tempo, per raggiungere uno degli uffici dei quattro dipartimenti francesi.

Il negoziatore del trattato del 5 Novembre 1850 aveva preso in considerazione questo stato di cose e mentre otteneva dal Plenipotenziario francese il mantenimento esenzionale del diritto di favore sui nostri bestiami gli faceva pure prendere l'impegno di aumentare il numero degli uffici di dogana aperti all'importazione nella zona compresa fra l'ont Beauvoisin ed il mar Mediterraneo e di estendere lo stesso regime di dritti sui bestiami Sardi importati pel littorale del Mediterraneo.

Senza potersi offrire cifre esatte sul risultato di questo primo anno, siamo in grado di dire, e Segueri, che gli effetti ne furono piuttosto vantaggiosi.

Fu poco dopo conclusa la convenzione addizionale del 20 Maggio 1871 la quale diminuendo del 20 per cento

i diritti sui bestiami della razza ovina e caprina  
importati in Francia dalle accennate frontiere  
stabiliva i seguenti dazi:

Montoni, arseti e pecore  $\text{Lm}^{\text{fr}}$  invece di 5 per capo.

Capri e Capre " 1.20 " 1.50 " "

Ognelli " 27 " 30 " "

Conveniamo che questa ultima riduzione non  
era gran cosa; per altro non può almeno di produrre  
qualche vantaggio, <sup>settem in una ristretta sfera</sup> alla pastorizia nazionale.

Dai <sup>favori</sup> vantaggi fin qui enumerati erano però  
stati esclusi finora gli abitanti di quella parte della  
Savoja che da Pont Beauroisin fino a S. Julien  
fronteggia la Francia, perchè i proprietarj del  
Dipartimento dell'Ain avevano sempre innalzato  
dei reclami contro la facile introduzione del bestiame  
estero, il che, secondo loro, apportava gran danno agli  
interessi degli agricoltori. Per quante tentativi si loss  
sere fatti finora non si poté mai ottenere l'apertura  
di quella frontiera, la cui esclusione rimaseva anzi  
chiaramente stipitata dal protocollo o dichiarazione  
del 22 Aprile 1846 colle seguenti espressioni:

" a l'exclusion des bureaux qui seront placés

" dans le département de l'Ain ou les Droits

«généraux) des tarifs demeureront en vigueur sur toutes  
 «les espèces (de bestiaux) quelle qu'en soit la provenance.»

Questa esclusione ci riesce tanto più dolorosa in quanto che le provincie prive dei favori stipulati nel trattato suddetto erano quelle appunto che producono maggior copia di bestiame, il Genese, il Faucigny ed il Chiabese.

Mediante l'apertura di due uffici di dogana sul confine del detto dipartimento per l'introduzione del nostro bestiame a Corna e lanito sotto il regime del Dazio di favore, noi speriamo d'aver promosso il ben essere d'una classe attiva ed industriosa dei nostri concittadini come quella che si dedica alla cultura dei pascoli.

apud ... in ...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...



4.

Nel pensare agli interessi della Savoja non dove-  
 vamo dimenticare uno dei suoi primarj prodotti, quello del ferro.  
 Voi vedete con piacere che il Ministero abbia ottenuto l'aper-  
 tura d'un ufficio di dogana sulla frontiera di Gypari. Man-  
 ore i ferri acciajosi della Savoja sono ammessi al diritto di  
 3 franchi per quintale metrico fino alla concorrenza di  
 12 franchi quintali.

Questo minerale è tariffato in Francia a franchi 7 il  
 quintale metrico e non è che dalla frontiera rinchiusa fra  
 Blanc-Misseron, et Mont Genève che era fin'ora riscuote a  
 franchi 4.

La media delle esportazioni nostre per la Francia  
 è stata negli anni 1844. 49. 50. di quintali metrici 6629  
 rappresentanti un valore ufficiale di lire 9943. La  
 sazietà di questa ci fra ci pare meritare tutta l'attenzione  
 del Governo; si tratta d'una industria che porge impiego a  
 molte braccia in Savoja, e che sembrava tenere gli effetti  
 d'una pericolosa concorrenza in seguito si trattati da noi  
 conchiusi colla Inghilterra e col Belgio. Ma noi  
 avremo ancora presenti alla memoria le ragioni esposte  
 dalla Commissione della Camera dei deputati francesi il  
 27. Giugno 1844 nella sua relazione sulla nuova legge di  
 dogana. In quel rendiconto il relatore descrive il grande  
 incaglio souffrance profonde et malaise constant dell'  
 industria metallurgica in Francia; deplorava l'invasione  
 dei ferri Belgi sul mercato francese e diceva che la Commis-  
 sione aveva chiesto a se stessa se non convenisse aumentare  
 il dazio sul ferro proveniente dalla frontiera compresa fra

25

Blanc Meffron et Mont Genies.

La Francia a concessioni così vitamente esposte  
contro le quali s'impadronì gli sforzi d'altri negozianti non  
era facile appunto il nostro di ottenere una riduzione sui  
fieri Savojardi. Si riuscì per altro di ottenere una comen-  
sazione di qualche valore nella diminuzione del 25 per cento  
sul già ridotto dazio di lire 4 che viene per tal via stabilito  
a lire 3 per quintale metrico. Il Governo francese però onde  
non avventurarsi ad un risultato iniquo volle porre  
un limite alla quantità sulla quale deve cadere questo  
benefizio, e venne fissata la cifra di 12 mila quintali  
metrici rappresentando presso a poco il doppio dell'annua  
nostra esportazione per la Francia.

Fin'ora abbiamo parlato di concessioni com-  
merciali ma non abbiamo toccato gli interessi marittimi.  
Con questo nuovo trattato noi possiamo francamente  
dire d'averli favoriti. Per valutare l'importanza di ciò  
che abbiamo ottenuto bisogna, anche sotto questo rapporto,  
rimontare all'epoca che ha preceduto il trattato del 1843.  
Fin' allora la nostra navigazione nei porti di Francia  
non aveva goduto dell'abbinazione di bandiera. Il  
trattato del 1843 messo in esecuzione, come già dicemmo,  
nel 1846 estendeva questo favore alla nostra bandiera in  
tutti i porti francesi senz'eccezione della navigazione in-  
diretta. Quella concessione pare ad alcuni membri della  
commissione francese l'inaugurazione d'un sistema  
disastroso per la loro marina. Ad altri non pare tanto  
fatale perché facendo loro la protezione efficace della

investigazioni considerarsi con più in diritto di annullarle  
che nella legge sulla libertà del commercio, e riguarda  
questo punto.

Il fatto di quelle limitazioni dell'investigazione  
con mancanza di accuratezza qualche analogia pure  
invece in quella alla Francia, ma l'amministrazione  
francese non ha mai voluto che la legge attuale  
con noi.

All'epoca in cui si lavorò <sup>costantemente</sup> per l'abolizione  
dei dritti del 1817 il signor Barrot allora  
ministro francese si aspettava di annunciare che  
quel paese non poteva più essere commerciale, e che  
farebbe stato limitato alla navigazione di linea, e  
in quelle circostanze, e in un'idea di politica,  
e di interesse nazionale della quale la Francia si domandò  
se si vide abbattuto. Il trattato del 1830 non si annunciò  
sempre con chiarezza nelle intenzioni di quella per noi riguarda  
quanto pare giustizia e convenienza. Ma non si preannunciò  
di fatto l'investigazione che la Francia ha sempre con-  
tinto per la conseguenza della nostra marina e con  
cui si preannunciò sempre per essere di fatto dritto di pro-  
tezione di parte di dogana. E' un omaggio che  
la Francia vuole di rendere alla superiorità della  
nostra marina e commerciale, e che non riguarda  
come doppiamente praticata e per la nostra marina  
non solo, e per il portatore e cui si la fu angare la Francia  
per i quadri di navigazione marittima.

troviamo che dai lunghi anni la parte afferente alla bandiera francese supera la nostra. E non prendendo per un marchio che di questi ultimi anni vediamo che nel 1848 mentre quasi tutte le potenze del Nord, e gli Stati Uniti, hanno avuto una superiorità relativa nei loro movimenti marittimi colla Francia, noi ci siamo trovati conformati assieme alle due Sicilie ed alla Corsica in una proporzione pare egua. Nel 1849 le due Sicilie avevano già ripresa in faccia alla Francia la loro superiorità perchè avevano avuto una parte di 56 per cento nel loro movimento marittimo colla Francia e la nostra parte si trovò ridotta a 48/100 - Nel 1850 si partecipava ancora nella stessa proporzione avendo sempre per compagnia di disgrazia la Corsica, la quale, come ognuno sa, non ha quasi marina.

Queste considerazioni ci hanno indotto ad insistere per ottenere la parificazione di bandiera e del trasporto diretto degli olii. Il Governò del Re ha trovato in questo punto una tale ripugnanza che ha dovuto farne una condizione assoluta della sottoscrizione del trattato. Egli di fatto considera questa concessione come la più pregevole di tutte perchè non solo ci arreca un gran vantaggio ma consacra in principio. Ed ci crediamo che questa misura lungi dall'arricchirci danno alla Marina francese le servirà di emulazione e stimolo. Nella nuova mappa degli scambi determinata da questo trattato essa troverà un paese olo sufficiente alla sua operosità, e qui rendendo all'attività di

arrivando loro, e quelli che essi rendono ai  
Liguri presagiamo loro un largo compenso a quello  
concessioni che, per la prima volta vengono fatte alla  
nostra bandiera.

Aspiamo ora ad analizzare le concessioni da  
noi fatte alla Francia, e procedendo per ordine d'impor-  
tanza cominciamo da quella dei vini e delle acquevite.

Anche su questa materia crediamo opportuno  
rapportare in rassegna i molteplici principii, cambiamenti  
della nostra legislazione economica, per <sup>ciò</sup> che riflette  
l'importazione nei nostri Stati dei vini e acquevite fran-  
cesi, e varie disposizioni ufficiali che vi si riferiscono.

1. Tariffa generale 4 Marzo 1818.

2. Manifesto generale del 11 Genajo 1825 portante  
aumento della tassa dei diritti sui vini e acquevite  
introdotti sotto bandiera Estera.

3. Tariffa generale del 16 febbrajo 1830.

4. Manifesto generale 24 settembre 1842.

5. Trattato colla Francia 28 Agosto 1843, messo in  
esecuzione il 20 Maggio 1844.

6. Trattato colla Francia 5. genn. 1850.

7. Il trattato attuale.

Vi risparmiemo, o Signori, il disturbo di compulsa-  
re tutti questi documenti ed riprodurre in questo rapporto  
le loro principali disposizioni.

Tariffa generale 4 Marzo 1818.

colle riduzioni delle brente in ellolitre

cololate per maggior facilità nella feconda

ragione.

Bucida 1=litro, 50 invece di litro di 0,49: 284: 696.

Quintale 1 kilogr. 56, 20 invece di litro 56: 287: 978.

Pera 12 p. olo in botti inchiate  
in legno - 18 p. inchiate in ferro

Vini comuni non eccedenti il prezzo di lire 44 per litro  
Ettolitro --- lire 6. per Ettolitro  
Superiori a lire 44 fino a lire 56 --- 10 idem ---

Pera 30 p. in bottiglia

Vini fini e preziosi di qualunque qualita' superiori al prezzo di lire 56 per litro. --- 66 per quintale metrico.

Pera.

Acquavita { semplice di qualunque grado - 68 per quint. metrico  
composta --- 2,77 per kilogr -

-----

----- Manifesto generale 17. Genjo 1845 -----

Vini

comuni non eccedenti il prezzo di lire 44 per Ettolitro  
Sotto Bandiera Sarda 46 per litro.  
Estera 47 idem  
Superiori a lire 44 fino a lire 56  
36: Sotto Bandiera Sarda --- 10  
Estera --- 15.

Vini preziosi di qualunque qualita' superiori al prezzo di lire 56 per litro.

Sotto Bandiera Sarda --- 68 per quint. metr.  
Estera --- 132 id id

Acquavita composta

Sotto Bandiera Sarda --- 2,77 per kilogr  
Estera --- 4.15 id

Cariffa Generale 16. Sette 1830.

Vini

fammi in fusti Bandiera Sarda. lire. 16: 50.  
 " " " Estera. 20: 24 —  
 Fini in fusti Bandiera Sarda. id. 40. —  
 " " " Estera. id. 60. —  
 di qualunque qualita' in bottiglie Sarda id. 50 per  
 Estera id. 75. bottiglia

Vini

semplice in fusti di gradi 22 o meno.  
 Sotto Bandiera Sarda lire 40. 1/2  
 " " Estera. " 60. "

Acquavite  
 di  
 vino

D. D. superiore a gradi 22.  
 Bandiera Sarda " 22 "  
 " Estera " 108 "  
 composta in fusti Bandiera Sarda " 100 "  
 " " " Estera 150. "

semplice o composta in bottiglie  
 Bandiera Sarda — 1 — la bottiglia  
 " " Estera 1, 50. la bottiglia.

Manifesto generale 24. 9bre. 1842.

Vini

in fusti del valore fino a lire 20 per Etto etto.  
 Bandiera Sarda lire — 16 per Etto.  
 Estera — 24 —  
 D. superiormente a lire 20 per Etto.  
 Bandiera Sarda — 10 } più sul valore.  
 Estera — 15 } il 45 per a/o

Acquavite

semplice in fusti di 22 gr. o meno

Bandiera Sarda — lire 28. l'ettolitra

Estera — 42

D. id. di gradi superiori

Bandiera Sarda 48

Estera 72

U. B. le acquavite introdotte per la frontiera della Savoia non andranno soggette che al pagamento di due terzi del diritto tariffato, cioè lire 28. e lire 48.

-----

Trattato colla Francia 23 agosto 1843

entrato in vigore soltanto il 20 Maggio 1846

Questo trattato all'articolo 18 § 1 riduceva diversi diritti: in allora stabiliti full acquavite di vino importate per mare che per terra d'un quinto almeno per quelle di 22 gradi e al doppio, ed un sesto per quelle di gradi superiori.

La esecuzione del detto trattato fu emanato un decreto generale il 2 Maggio 1846 che stabiliva i seguenti diritti:

Vini. — Lo stesso diritto portato dal manifesto generale del 24 settembre 1842 colla modificazione però che le introduzioni di vini per la frontiera della Savoia e lungo la linea di confine fino alla foce del Varo provenienti direttamente per la via di terra dai paesi della loro produzione, pagheranno soltanto i due terzi del diritto tariffato.



Acquavite Distilla,	semplice in fusti	di gradi 22,0 meno		
		sotto Bandiera Sarda	fr. 22. 1/2	
			Estera	fr. 33 id
	di gradi superiori			
		sotto Bandiera Sarda	fr. 40	
			Estera	fr. 60
	Composta	sotto Bandiera Sarda	fr. 60	
		id id	Estera	fr. 70
	semplice o composta			
	in Bottiglie sotto Bandiera Sarda			fr. 60 la bottiglia
		Estera	fr. 70 id	

Intanto alcune variazioni come la Russia le due Sicilie la Svezia, ed altre erano state successivamente ammesse per via di trattati al beneficio del diritto di favore accordato alla Bandiera Sarda.

Trattato colla Francia 5. ghe 1830.

Questa era la posizione in cui la Francia si trovò quando il Rey Ferdinando Barrat fu incaricato di negoziare con noi un nuovo trattato, mediante il quale vennero fissati i seguenti diritti.

Vini francesi d'ogni qualità.	in fusti superiori.	a 20 f. + l'Alitro	fr. 14	Est.
		id - inferiori.	a 20 f.	fr. 10
	in Bottiglie			
Acquavite	di 22 gradi e al di sopra	fr. 30	l'Alitro	
	inferiori a 22 gradi		fr. 14	Devi

Noi non abuseremo della vostra pazienza e signori, nel far l'esame di questi successivi cambiamenti d'attali.

certamente da convinzioni d'utilità e di condennanza per  
il ben essere della nostra agricoltura, e del commercio; e  
concluderemo d'averli indicati onde risparmiare  
penose indagini.

Il trattato che abbiamo l'onore di sottoporre al  
Vostro esame stabilisce i diritti seguenti.

Vini francesi { En fusti — lire 3. 30 l'ettolitra  
d'ogni qualità { in bottiglie — „ 10. la bottiglia che non passa il  
litro.

Acquavite { superiori a 22 gradi — 10. l'ettolitra.  
francesi { di — 22 id — e al di sotto 5. id —  
in bottiglie — „ 10 la bottiglia che  
non passa il litro.

Prima di accordare a questa concessione  
noi ne abbiamo esaminato i risultati probabili.

- 1.° Dal lato dell'interesse generale della  
nazione,
- 2.° Dal lato dell'interesse privato del coltiva-  
tore,
- 3.° Dal lato dell'interesse della finanza.

Il Governo del Re si è chiesto prima d'ogni  
altra cosa se il complesso dei favori che si accordava  
la Francia meritava per parte nostra il sacrificio che  
si chiedeva per simili e fu qualche altro articolo di  
noi si terremo or ora parola. Ci nostri occhi la  
risposta non era dubbia, sia per l'entità della

riduzione), sia pel valore dei prodotti sui quali essa  
 ce lo accordava. Questa verità risulterà più chiara  
 ancora dalle spiegazioni che il Ministero si farà un  
 dovere di darvi, o signori, all'epoca della discussione  
 del trattato.

*Aggi.* Egli è un errore di credere che noi possiamo  
 obbligare <sup>le</sup> altre nazioni a prendere i nostri prodotti senza  
 che noi accettiamo i loro. I dazi troppo elevati che  
 all'incappare gli scambi vanno sempre a carico della  
 massa dei consumatori senza giovare in uguale  
 proporzione al produttore nazionale. Voi vediamo  
 p.e. i vini Esteri comuni introdotti sotto bandiera  
 nazionale tariffati a 16 franchi l'ettolitro dalla legge  
 del 16 settembre 1830, e senza dubbio era quello  
 nella mente dell'amministrazione, il dazio necessario  
 per equilibrare il valore dei vini francesi a quello  
 dei nostri. Il consumatore che potrebbe avere il  
 vino di Francia a lire 20 l'ettolitro è obbligato a  
 pagarlo lire 26, e perde quindi 6 lire. Supponendo  
 che il produttore nazionale non potesse allora  
 fabbricare il suo vino che a lire 20, egli non guada-  
 gnava che 6 lire, mentre il consumatore ne  
 perdeva 6.

All'epoca recente della discussione del  
 trattato d'Ungheria molti onorevoli membri di  
 questo corpo fecero delle umanissime osservazioni  
 su quest'argomento e rammentarono al Ministero  
 come gran parte delle popolazioni delle campagne

quelle specialmente che avrebbero più bisogno di bevande  
toniche come i coltivatori delle risaje, fossero condannate  
a privarsi del conforto di questo prezioso. I rapporti  
che ci giungono da quelle provincie ci descrivono  
quanto ne soffra la pubblica igiene, e a quali penose  
riflessioni di disuguaglianza di stato porga argomento  
la lotta che si fa dei vini, e delle bevande spiritose. Ma  
non dividiamo l'opinione di alcuni che nelle recenti  
fedute esprebero il desiderio che il vino nazionale  
debbà consumarsi tutto nello Stato; crediamo che  
questo sistema priverebbe il paese di un ramo  
di commercio attivo, ma non vogliamo escludere il  
fornimento del vino estero; siamo tanto sensibili al  
pericolo di favorire l'intemperanza nelle classi agiate,  
quanto poco zelanti di applicare loro le discipline dei  
trattatelli e del Reverendo Padre Mathews, desiderabili  
forse per la classe agiata, ma dannose, per pallidi col-  
tivatori delle praterie e delle risaje. —

Ma l'interesse del coltivatore che pur deve  
pagare le imposte al tesoro, ed esser per ciò dimento:  
cato?.

Signori, un ministro d'un paese eminentemente  
mercantile avrebbe arrendersi il più prezioso conto  
alla nazione per un tratto di penna, con una  
firma apposta ad un trattato compromettesse quest  
prezioso interesse. I danni che ne deriverebbero  
farebbero per consenso sentiti da tutte le classi,  
benche i produttori sono a loro turno consumatori, e

e vedendo difuarsi le sorgenti dei loro guadagni non  
potrebbero più contribuire alla pubblica prosperità.

Il Ministero non è andato alla ricerca. Egli ha co-  
minciato ad esaminare i risultati di tutti i sistemi  
di tariffazione dal 1818 in poi.

ed il 1823, come già vedemmo, i vini non  
pagavano che lire 6 per ettolitro, eguale ne fu il  
risultato? forse un'invasione di vini esteri sul  
nostro mercato, e la rovina dei vigneti piemontesi?

La media annua dei vini esteri introdotti  
per consumo nei 6 Stati dal 1825 al 1830 è stata di  
18,301. ettolitri: quale di più sopra 4 milioni e  
mezzo di popolazione danno ad ogni individuo la  
parazione annua di 40 centilitri ossia meno di  
due bicchieri! Peggio la camera sustaria se  
fiano presi a questo calcolo puerile, ma abbiamo  
avuto dovuto fare per dissipare con un argomento  
vittorioso ogni timore. E noi non possiamo com-  
prendere come in seguito a questi risultati si  
abbia potuto dappoi rialzare la tariffa a danno  
dei vini esteri, fino a 16 f. per l'ettolitro. Dobbiamo  
poi dire che dal 1818 in poi, e poi in cui il vino  
estero tariffato a 6 f. non aveva per noi dire  
accanto nel nostro Stato, i nostri metodi di vinifica-  
zione non abbiano fatto alcun progresso? possiamo  
noi temere che il dazio di lire 3. 30 sui vini in più  
~~il quale in faccia al dazio di lire 6 rappresenti~~  
~~il 50 per 100, sia così disastroso da paraggiare i~~

i nostri proprietari?

Il Ministero non ha diviso questi timori ed ha creduto che una protezione di un 16 per 100 che rimane ancora al prodotto nazionale sia più che sufficiente per assicurare la prosperità.

Ma ora ancora abbiamo creduto compromesso da questo trattato l'interesse della finanza, e sarebbe difficile precluderci un minuto ed dallo rendimento del diritto che sotto questo titolo venne incassato dal tesoro dal 1843 a tutto il 1850: per altro da calcoli possibilmente corretti ci risulta essersi introitati come media annua in questi 26 anni la seguente somma:

Coliche - 6543. Vino di valore in fidei a Livorno. Lire. 65430.

" - 1333 id di valore superiore - - - - - 13,330.

Littri - 29842. Vino in bottiglie - - - - - 29,842.

2 - Lire - 93,602.

Un risultato così meschino dovuto all'iberizzazione dei dazi prova abbastanza che non vi sarebbe gran cosa da compromettere, e noi ci susinghiammo che fatto il nuovo regime di moderazione, il diritto sui vini Esteri preferirà una cifra ben alquanto importante.

Ma non termineremo queste osservazioni sui vini, senza esporci, a liquori, due riflessioni di circostanza, l'una derivante dal trattato fatto concluso coll'Austria, l'altra dalla carteggia dell'ultima cavalletta.

Se fin'ora i vini furono in alcune parti del Piemonte e in inaccessibili agli altri mezzi del coltivatore

più povero, sono divenuti in quest'anno un oggetto di lusso  
anche per la classe dell'artigiano, e dell'operaio. Dall'ambarda  
ci giungono già delle forti commissioni di vini di Cardogua e  
di vini piemontesi, e colle facilità da noi consentite a molti  
rami dell'industria l'ambarda facilita un di molti vicini  
il mezzo di pagarli. Egli è così che nello stato attuale  
ordine economico, gli interessi ed i bisogni dei popoli per  
legge naturale tendono all'equilibrio, come nell'ordine  
fisico i liquidi tendono al livello, e prodotti si pagano con  
prodotti, ed è meglio afficciare ad una industria nazionale  
una protezione moderata ma costante che innammarla  
in un'aria non naturale e fittizia nella quale può un  
giorno essere sorpresa da eventi rovinosi e non preveduti.

Le osservazioni fatte fin qui noi le vediamo applica-  
bili alle acquavite; laonde si risparmierebbe su questo punto  
ulteriori commesse. La fabbricazione degli spiriti  
delle acquavite segue le fasi di quella dei vini, e conviene  
fare sulle stesse una riduzione proporzionale.

Finanziariamente favore della fabbricazione nazionale, oltre  
alle spese di trasporto, una protezione di f. 10. per litro  
per le acquavite fini e di f. 5. 50 per quelle di grado inferiore.  
La concessione fin qui non poteva essere accettata dalla  
Francia come un equivalente su quella degli altri spa-  
ci avera fatto. Essa adunque si richiede un'altra che in  
nostri occhi è forse la più significativa e che interessa la  
finanza, cioè la libera esportazione delle felci, e delle pive.

polli. ed ai abbiamo subito misurato tutta l'estensione del sacrificio, ed abbiamo veduto doverci sottomettere.

Questi quadri ci danno i seguenti risultati per la media annua del diritto percepito sulle esportazioni, sulle varie qualità di seta per quadriennio 1847 a 1850 inclusivo.

Seta Grezza	..... Lire 581kg.
Dem. lavorata: cruda: in organzini, trame e roudellette	..... " " " 472,093.
Dem. lavorata in organzini, trame, tramacci, rotte e tinta	..... 2778.
Dem. lavorata in roudellette, tinta e spallato purgato.	..... 133.
Totale media del quadriennio	..... 533,173.

Questo reddito ha molta importanza, noi lo confessiamo, ma il rinunciare formava una condizione assoluta del trattato. Noi osservate i signori che nell'articolo I quello appunto che si riferisce alle sete non si contiene una perfetta ricorrenza di condizioni. Così per esempio la Francia ci ha chiesto la partita epide da dazio d'ogni genere di seta, mentre essa intende pur di mantenere sulle barre di seta radeata il gravoso diritto di <sup>pesimi</sup> 30. per kilogramma. Noi abbiamo fatto conoscere al Plenipotenziario francese che trattandosi d'una materia prima la quale non ha ricorrenza che una leggera manodopera per separarne le malis e stragani



la soppressione dei diritti andrebbe tutta a profitto dell'industria  
francese; abbiamo aggiunto che un diritto così elevato sul un  
genere relativamente povero, l'allontanava dai mercati francesi  
e la gettava in Inghilterra da dove poi ricentrava in Francia dopo  
d'aver subito l'apparato della filatura a puro beneficio dell'in-  
dustria britannica. Noi basavamo i nostri ragionamenti  
sulle stesse cifre ufficiali dell'amministrazione francese le  
quali dimostrano quanta piccola quantità di tale materia  
entri annualmente in Francia. Perciò che nelle considerazioni  
del governo francese abbia prevalso ad ogni altro sentimento quello  
della protezione dei suoi stabilimenti di cardatura, e nella  
potremmo ottenere da questo lato. Per altro col togliere ogni  
dazio d'importazione su tutte le altre sete, la finanza francese  
sufice una perdita non lieve, la quale unita a quella molto  
maggiore che sopportano le nostre finanze, rappresenta, nel  
suo complesso, il guadagno che ritrovano i proprietari piemon-  
tisi che coltivano l'industria serica.

La diminuzione del dazio d'importazione sui  
tintinieri, e la soppressione del dazio sull'esportazione  
delle sete favorirebbero una regolare e benefica trasforma-  
zione alla nostra industria agricola in varie parti dello  
Stato colla sostituzione del gesso alla vite. Egli è vero che  
alcuni terreni sono più adatti alla coltivazione di quella  
che di quello, ma molti, e forse la maggior parte, si prestano  
equamente ad entrambe. Se la nostra produzione  
serica non fosse fino ad oggi le proporzioni che le spettano,  
si deve ciò attribuire alla proibizione d'importazione di cui era  
colpita, penso addietro, ed in qualche parte anche ai dazi

che se furono imposti in seguito. Il nostro terreno è troppo prezioso per dedicarlo di preferenza alla vite che prospera in tanti altri paesi, mentre il prodotto quasi esclusivo d'una <sup>quiale</sup> <sup>privilegiato</sup> <sup>quale</sup> <sup>privilegiato</sup> ugualmente difeso dagli scogli dei monti meridionali e dai fucoli del nord.

L'articolo 2° del trattato riguarda le piodole peli grege di quello e di capretto che noi ci siamo obbligate ad appramare del diritto d'uscita ed d'entrata, e la Francia del diritto d'entrata soltanto. Anche per questo articolo noi non abbiamo potuto porgerci altro sacrificio che per le finanze. La nostra industria quantaria se non agguaglia ancora la francese in questo perfezionamento, la supera di molto in buon mercato. I quanti lavorati in Piemonte sono forse meno eleganti che quelli di Parigi e di Grenoble, ma sono ugualmente solidi e si vendono ad un 30 per 100 di meno; quelli di Genova poi, grazie alla facilità della man d'opera, si vendono a meno della metà del prezzo di quelli di Grenoble, ed un terzo di quei di Parigi. Il commercio che abbiamo avirato colle Province della Savoia ci ha creata un ricco mercato in quei luoghi, e ci lusinghiamo che i Genovesi non vorranno compromettere la riputazione di questa industria nascente, e che, compensando meglio il lavoro della futura, vi apporteranno maggior solidità, e maggiore eleganza. L'industria napoletana ha saputo per raggiungere i due estremi della bontà ed del buon mercato, e gode ora in fatto questo doppio rapporto d'insuperabile



mantenuta quanto meno, nei gli articoli tutti contemplati  
del trattato. La legge del 14 luglio mentre rimanda al 1°  
Giugno 1854 l'applicazione della tariffa generale, comincia  
a colpire anticipatamente i vini dei due quinti del dazio.  
Nessuno adunque altera le condizioni generali sotto il  
regime delle quali si era concluso l'accordo del 5. g. bre. 1830

È superfluo il dirvi di quali ragioni ci siamo  
serviti per combattere quelli argomenti secondo i quali  
una nazione che conclude un trattato con un'altra,  
interviene a se stessa di cambiare, per tutta la sua  
curata, i sistemi d'interna legislazione; soltanto avven-  
neremo come nel presente attuale, avendo fatto entrare  
nei calcoli delle concessioni reciproche, lo stato eccezionale  
della parziale e temporaria franchigia della fonte di Sissa,  
doveremo per un patto speciale perdere alla Francia  
una garanzia contro ulteriori cambiamenti.

Nell'articolo 4 dopo d'aver fissata la proporzione  
della riduzione degli olii, si stabilisce che questa riduzione  
non sarà estesa alla fonte di Sissa che quando gli  
olii testè si faranno sottoposti alla loro importazione  
ai dritti in vigore sulle altre frontiere dello Stato.

Questo principio ci parve talmente giusto  
che non abbiamo esitato un solo momento ad accettarlo,  
e forse lo avremmo suggerito noi stessi se ci fosse stato  
proposto. Le agevolanze che ci accorda la Francia con  
questo trattato non devono cadere che sugli olii di  
produzione degli Stati Sardi, e conviene forse più  
a noi che alla Francia stessa d'impedire che i

prodotti similari degli Stati Esteri vengano a dividere  
un vantaggio che abbiamo acquistato con tanti sacrifici.  
La fonte di colza si è interessata quanto le riviere  
della Liguria, e nessuno vedrà mai che sia più profit-  
tibile ai Siccardi il possedere un deposito fittizio di olj stra-  
nieri, che di vedere i proprii ammassi in Francia ed  
un beneficio speciale di tanta entità.

Il ministero ne è tanto convinto che ha l'intenzione, dopo  
che avrà consultato la camera di commercio di colza,  
di proporre al Parlamento nazionale una legge onde la  
fonte di colza sia sottoposta ai dazii normali per l'im-  
portazione degli olj Esteri per poter entrare, contempo-  
raneamente al resto dello Stato, al godimento dei  
vantaggi di questo nuovo accordo.

L'articolo VIII determina alcune garanzie  
nell'introduzione del nostro bestiame, dei formaggi, e dei  
ferri in Francia, onde impedire, che anche su questi  
articoli, gli Esteri godano <sup>colà</sup> in Francia di quei vantaggi  
di essa non intende accordare che a noi, che non  
conviene averli di avere per concorrenti.

Gli articoli VIII. IX stipulano altre reciproche  
garanzie per i vini e per gli olj. Ogni diminuzione di  
dogana sarebbe illusoria se con una legge amminis-  
trativa si potesse, senz'alcun limite determinato,  
colpire nell'interno dello Stato i prodotti Esteri di quel  
paese di cui sono stati spuerati alla frontiera.  
Nel toccare a riferire di tanta conseguenza, i due  
negoziatori non hanno voluto avventurarsi all'ignoto

Una prospettiva fissa e determinata entro limiti larghi che non inieppi in nulla l'autonomia comunale e governativa ma che nel tempo stesso indichi di confini, parve ad entrambi preferibile all'incertezza. Questi due articoli non tolgono ai comuni la facoltà d'imporre dei diritti municipali per provvedere alle spese locali, non impediscono ai due Governi d'istendere e di modificare il sistema delle imposte di consumo, e porgono al commercio dei due paesi quelle garanzie di stabilità che solcano conferire agli speculatori.

La sanzione ritorsiva data al disposto dell'art. 18 mediante la facoltà consentita al Governo Sardo di soprattappare il vino, ed al Governo francese di soprattappare l'olio in una corrispondente proporzione qualora una delle due parti si credesse lesa, doveva essere circondata da grandi cautele, ed è perciò che con una dichiarazione a parte, si mi abbiamo l'onore di presentarsi copia, si convenne che la decisione di tali eventualità, spettasse ad una commissione di 4 membri, due nominati dalla Sardegna, due dalla Francia, e che in caso d'ineguaglianza di voti, si aggregerebbe ai commissarij un quinto arbitro da scegliersi da uno di tre seguenti Governi tratto a parte fra loro cioè l'Olanda, la Spagna, e la Prussia. La buona fede e la lealtà che anima le due parti contraenti rendono quasi impossibile l'avveramento di questa provvisione, per il che l'effetto di questa misura di precauzione sarà limitato ad aumentare la confidenza degli speculatori.

21  
Noi iripromettiamo dei buoni risultati  
da questo nuovo trattato, e ci lusinghiamo che le  
vostra convinzioni coincidendo colle nostre, vorrete  
coar la vostra funzione al seguente progetto di legge  
che, d'ordine di S.M., abbiamo l'onore di presentarvi.

Traité

de

Commerce et de Navigation

entre

la Sardaigne et la France

Juin  
14. Février 1852



La Majesté le Roi de Sardaigne et  
Le Prince Président de la République Française  
jalous de se donner un témoignage manifeste du Desir  
mutuel qui les anime de resserrer de plus en plus les  
liens de bon voisinage et d'amitié entre les Populations  
des deux Pays et de ménager à leurs rapports les facilités  
que réclament les conditions actuelles de l'agriculture  
et de l'industrie ont résolu d'ouvrir à cet effet de  
nouvelles négociations et ont nommé pour leurs Plénipoten-  
tiaires

La Majesté le Roi de Sardaigne le Sieur Camillo  
Bensa Comte de Casore, Membre de la Chambre des  
Députés, Commandeur de l'ordre des S. S. Maurice  
et Lazare, Grand officier de la Légion d'honneur  
chevalier grand Croix de l'ordre de Léopold de Belgique  
son Ministre Secrétaire d'Etat au Département  
de la Marine de l'Agriculture et du Commerce,  
Chargé du portefeuille des Finances

Et Le Prince Président de la République  
Française le Sieur Charles Etis de Butenval grand  
officier de la Légion d'honneur chevalier grand  
Croix titulaire du grand Cordon de l'ordre des S. S.

Maurice et Lazare), Chevalier Grand Croix de  
l'Ordre Impérial de la Rose du Brésil, Decoré  
de l'Ordre Impérial Ottoman du Nichan Iftikhar  
de première Classe et son Envoyé Extraordinaire  
et Ministre Plénipotentiaire auprès de Sa  
Majesté le Roi de Sardaigne -

lesquels après s'être communiqué leurs  
Plein-pouvoirs trouvés en bonne et due forme  
sont convenus de ce qui suit -

Article I -

A. Toutes les soies écruës, grêges ou moulinées  
y compris les dupions, seront affranchies de  
tout droit quelconque dans les deux pays à leur  
sortie, sauf l'obligation des déclarations voulues  
par les réglemens de Douane.

Seront aussi affranchies de tout droit à  
leur sortie des États Sardes les bourres de soie  
en masse écruës ou teintes.

B Les soies en cocons et les soies écruës  
grêges ou moulinées y compris les dupions  
seront affranchies de tout droit quelconque  
à leur entrée dans les deux pays -

26

Article II.

Les petites peaux brutes d'agneaux et de chevreaux seront affranchies de tout droit quelconque à leur entrée dans les deux pays -

Les mêmes peaux seront affranchies de tout droit quelconque en Sardaigne à leur sortie pour France -

Article III

et le vinigre de table

Pour les vins de production française importés directement soit par terre soit par mer sous pavillon Sardinien ou sous pavillon français seront soumis à leur entrée dans les Etats Sardes au droit uniforme suivant.

En Cordes, trois francs et trente Centimes par Hectolitre

En bouteilles, Dix Centimes par bouteille qui ne dépassent pas 2 litres.

Il demeure, d'ailleurs, bien entendu que le Comté de Nice ne sera soumis au droit integral indiqué dans le présent article qu'à dater du 1<sup>er</sup> Janvier 1854 et que jusqu'à cette époque on ne percevra, conformément à la loi Du 14 Juillet 1851, que des 2/5<sup>mes</sup> de ce droit.

Article IV -

Toutes les eaux-de-vie de production française importées directement soit par terre, soit par mer, sous pavillon sarde, ou sous pavillon français seront soumises à leur entrée dans les Etats Sardes au droit suivant.

En cercle } supérieures à 12 degrés à dix francs par hectolitre  
de 12 degrés et au dessous cinq francs et 50 centimes  
En bouteilles à <sup>100</sup> ~~100~~ centimes par bouteille qui ne dépassent pas le litre -

Article V -

Toutes les huiles de production des Etats Sardes dont l'origine sera dûment justifiée importées soit par terre soit par mer sous pavillon français ou directement sous pavillon sarde seront soumises à leur entrée en France à un droit uniforme de 15 francs les cent kilogrammes.

Cette réduction ne sera toutefois étendue au Comté de Nice que lorsque les huiles étrangères y seront soumises à leur importation aux droits en vigueur sur les autres frontières de l'Etat.

Article VI

Le Gouvernement français accorde à la Sardaigne -

A la réduction de moitié du droit actuel.

L'entrée sur les fromages de pâte molle de la Savoie  
aux conditions énoncées dans le paragraphe 2 de l'art. VII

**B** L'ouverture de deux bureaux de Douane  
sur la frontière du Département de l'Ain où les  
bestiaux des États Sardes seront admis aux droits  
établis par les articles XII du traité du 5 Novembre  
1850 et III de la Convention additionnelle du 20 Mars  
1851 aux conditions énoncées dans le paragraphe 6  
de l'article VII.

**C** L'ouverture d'un bureau de Douane sur  
la frontière de Chappareillan où les fromages acideux  
de la Savoie seront admis au droit de trois francs  
le quintal métrique jusqu'à concurrence des douze  
mille quintaux métriques par an aux conditions  
énoncées dans le paragraphe 4 de l'article VII.

#### Article VII

2 - Afin de garantir l'administration française  
contre l'introduction par les frontières de la Savoie  
en France des fromages de pâte molle étrangers  
l'administration des Douanes Sardes se chargera de  
l'acquies à caution l'introduction des fromages  
de la dite qualité passés en transit pour la France  
quod lorsqu'il aura présenté l'acquies du bureau

du Bureau de la Douane Française -

§ 5. - Pour offrir la même garantie quant aux bestiaux à l'administration des Douanes Sardes sera marqué au fer chaud à leur entrée par les frontières de la Savoie les bestiaux de provenance étrangère des qualités indiquées dans l'article XII du traité du 5 novembre 1850 et dans l'article III de la Convention additionnelle du 10 Août 1851 qui seraient introduits en transit des Dites frontières pour la France. La Décharge des aspects de transit délivrés par la Douane Sardes restera subordonnée à la représentation de la quittance de la Douane Française -

c - Pour constater les usages de l'administration française la qualité spéciale des fibres animales il est entendu qu'on les fera arborer comme telles par les récoltes dans le Royaume de Sardaigne.

Le Gouvernement Sardes garantit que dans aucun Cas les biens et les caux - de - Vie Français ne seront assujettis par les Administrations Communales à des Droits d'octroi ou de Consommation autres ou plus élevés que ceux aux quels seront assujettis les biens et les caux - de - Vie des pays et Rivières le Gouvernement Français garantit que dans aucun Cas les huiles des Etats Sardes ne seront assujettis par les Administrations Communales

à un droit d'octroi ou de consommation autre  
ou plus élevé que celui au quel seront imposées  
les huiles du pays -

Article IX.

Il demeure entendu que dans le cas où des  
droits de consommation sur les vins et les eaux  
de vie plus élevés que ceux qui pourraient exister  
aujourd'hui seraient établis au profit du Trésor  
Sarde, le Gouvernement français serait autorisé  
à frapper les huiles Sardes à leur importation  
d'un droit de douane correspondant et réciproquement  
si des droits de consommation plus élevés que ceux  
qui pourraient exister aujourd'hui étaient établis  
par le Gouvernement français sur les huiles,  
le Gouvernement Sarde serait autorisé à imposer  
un droit de douane correspondant à l'importation  
des vins et eaux-de-vie de France -

Nul ne sera point considéré comme douane  
ouverte à l'application du présent article  
tout renoncement des différents chapitres de Droits  
d'aide et de consommation perçus au profit  
du trésor, qui, en augmentant certains de ces  
droits, ou même en en créant de nouveaux  
en diminuerait ou en supprimerait simultanément

54

D'autres dans une proportion identique, de telle sorte  
que les vins et les spiritueux français dans les Etats  
Sardes et les Huiles Sardes en France n'aient à  
supporter que des charges dont l'ensemble fut  
exactement le même que l'ensemble de celles qui  
résultent des taxes existantes aujourd'hui et fut  
représenté dans chaque localité par le même  
chiffre -

Il sera point considéré non plus comme  
pouvant intervenir à l'application du présent  
article la simple extension, sans augmentation  
de quotité, aux autres provinces des Etats Sardes  
des Droits de Consommation qui pourraient être  
perçus aujourd'hui en Piémont pour le Comptes  
de l'Etat sur les vins et sur les eaux-de-vie -

#### Article X -

Il est entendu entre les Hautes Parties  
Contractantes que sans les modifications stipulées  
par le présent traité les Conventions antérieures  
des 5 Novembre 1850 et 20 Mai 1851 conservent  
toute leur force et valeur et demeurent comme  
si elles étaient insérées mot-à-mot dans le  
présent acte.



Article XI -

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Turin dans le plus bref délai possible et les effets de son exécution et d'immutabilité commenceront deux mois après le jour où cet échange aura eu lieu -

Il aura la même durée que le traité de Commerce et de navigation Du 5 Novembre 1850 et sera soumis aux mêmes conditions de termes pour la dénonciation qui pourrait en être faite par chacune des deux Parties Contractantes -

En foi de quoi les deux Plénipotentiaires s'ont signés et y ont apposé le sceau de leurs Armes.

Fait en Double Original à Turin le 11<sup>ème</sup> jour du mois de Février de l'an Mil huit cent cinquante deux.

Signé J. C. Cavour  
(L.S.)

Signé Butenval  
(L.S.)

Pour copie conforme à l'original  
Turin 4. Mars 1852 -

Le Premier officier du Ministère  
pour les affaires Etrangères

A. de Cavour

Copie

Qu' Dieu que les deux plénipotentiaires soussignés soient convaincus que les dispositions de l' Art<sup>e</sup> IX du traité de ce jour ne seront jamais appliquées attendu les sentimens de loyauté et de bon vouloir qui animent les deux hautes parties contractantes l'une envers l'autre, toute fois voulant prévoir le cas ou par suite d'une modification dans les droits d'aïse ou de consommation perçus pour le compte du trésor de l'état, des réclamations s'éleveraient de part ou d'autre, ils sont convenus de ce qui suit.

Les réclamations de la Nation qui se croirait lésée seront soumises à l'arbitrage d'une Commission de quatre Membres, dont deux nommés par la France et deux nommés par la Sardaigne.

Cette Commission se réunira à Turin ou à Gênes, si c'est la France qui réclame; à Paris ou à Marseille si c'est la Sardaigne.

Elle décidera s'il y a lieu ou non à appliquer les dispositions du 1<sup>er</sup> Paragraphe de l' Art<sup>e</sup> IX.

Elle indiquera le chiffre qu'elle jugera devoir représenter équitablement la surtaxe de Douane à établir en représaille de la surtaxe d'aïse ou de consommation qui aura donné lieu à la réclamation de la puissance lésée.

En cas de partage égal des voix un cinquième Commissaire sera nommé par une Puissance tierce

Q

dont le nom sera tiré au sort, mais qui ne pourra  
être que l'Espagne, la Hollande ou le Suède.

Aucune mesure de représaille ne pourra être  
appliquée avant que la Commission ait prononcé  
sa décision. Mais, cette décision devra être rendue  
d'urgence et dans un délai de trois semaines à  
partir du jour où la Puissance lésée aura désigné  
ses Commissaires, ou quinze jours après la nomina-  
tion du cinquième Commissaire dans le cas de  
partage des voix.

Fait à Turin le 14 Février 1852.

Signé) C. Cavour. Signé) Butenwal